

Regioni e Province autonome

Indirizzi in allegato

Oggetto: Circolare ministeriale prot. n. 17669 del 14 dicembre 2017 relativa all'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010

Tenuto conto dell'esistenza di alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, emersi successivamente alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 24 giugno 2015, la scrivente Direzione generale ha ritenuto, con la circolare in oggetto, di fornire alcuni chiarimenti.

In particolare la circolare si sofferma sull'applicazione della "Tabella 5" dell'art. 6 del d.m. richiamato in oggetto, nella quale sono contenuti i limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discariche per i rifiuti non pericolosi. La nota asterisco (*) della medesima "Tabella 5" contiene invece l'elenco delle tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro DOC non si applicano ai fini sopra indicati. A seguito della novella intervenuta per effetto della entrata in vigore decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, il codice 190501 risulta presente sia nella lett. a) che nella lett. g) della citata nota asterisco (*).

Al riguardo, si osserva che la lett. a) prevede, tra l'altro, che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007». La lett. g), d'altra parte, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh».

Nella circolare si fa presente che il criterio alla stregua del quale identificare, nel caso concreto, una riduzione definibile come «consistente» dell'indice respirometrico ai sensi della lett. a) non può consistere nella fissazione di un parametro espresso nell'unità di

misura mgO2/kgSVh e, che la valutazione dell'adeguatezza dell'abbattimento dell'indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a), non può che derivare dalla individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso. Nel contempo, però, la circolare ribadisce che si deve tuttavia ricordare che il raggiungimento del parametro di cui alla lett. g) della Tabella 5 del d.m. in oggetto è, senza dubbio, la soluzione di gran lunga preferibile dal punto di vista della tutela dell'ambiente.

Pertanto un conferimento che rispetti la lett. a) e non il parametro della successiva lett. g), non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui a tale ultima lettera. Da ciò deriva, dunque, che l'applicazione del criterio della "consistente riduzione" dell'attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g) del d.m. in oggetto.

Alla luce di quanto sopra si chiede alle amministrazioni destinatarie, in quanto autorità competenti sulla materia, di monitorare le condizioni operative degli impianti e l'eventuale applicazione, da parte di questi, della lett. a) al codice 190501 e di informare, sul punto, la scrivente Direzione generale, anche alla luce degli approfondimenti condotti dall'ISPRA nella nota del 29 dicembre 2017.

Si invitano, infine, le amministrazioni destinatarie a porre in essere tutte le azioni necessarie per il superamento della fase transitoria e per il rispetto del parametro di cui alla lett. g) essendo questo preferibile da punto di vista ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Mariano Grillo

AN03

ELENCO INDIRIZZI

Regione Abruzzo

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

settore2.ambiente@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

dg.05@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

ambiente@certregione.fvg.it

Regione Marche

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

Regione Lazio

territorio@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Molise

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte .it

Regione Puglia

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Sicilia

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Trentino Alto Adige

regione.taa@regione.taa.legalmail.it

Regione Umbria

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Regione Valle D'Aosta

territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

ambiente@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

dip.taaf@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

abfallwirtschaft.gestionerifiuti@pec.prov.bz.it